

REPERTORIO N.

CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

**CONCESSIONE - CONTRATTO PER LA GESTIONE E USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI "RENZO CAVAGNERO" DI VIA TRINITA'**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno _____ del mese di _____ nella
Casa Comunale di Via Cavour n. 39.-----

TRA

Il Comune di Santena, nel prosieguo denominato "concedente",
rappresentato dal Dirigente dei Servizi al Cittadino e alle Imprese Avvocato
Guglielmo Lo Presti in virtù dei poteri conferitigli dal D.Lgs. n. 267/2000 e
dallo Statuto comunale (C.F. 82000790012 – P.I. 01825270018).-----

E

L'Associazione "A.S.D. Santena 2014" C.F. 94070210011, con sede in
Santena Via Trinità n. 10, nel prosieguo denominata "concessionario",
rappresentata dal sig. Daniele PERINETTO, nato a Torino il 30.05.1986,
residente in Santena, in via Garibaldi n. 46 (C.F. PRNDNL86E30L219U), in
qualità di Presidente/Legale Rappresentante pro tempore, il quale dichiara
di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'Associazione stessa.-----

Il Comune di Santena è proprietario dell' impianto sportivo di via Trinità
"Renzo Cavagnero";-----

L' impianto sportivo comunale e le attrezzature in esso esistenti sono destinate ad uso pubblico a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività;-----

La finalità di utilizzo è quella di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e garantire la diffusione dello sport;-----

L' art. 90 comma 25, la Legge 289/2002 stabilisce che : " *nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso*";-----

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, che all' allegato A classifica tra gli impianti sportivi minori anche l' impianto di via Trinità;-----

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 ottobre 2013 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l'adozione del provvedimento di revoca della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino, l'Organo Assembleare ha stabilito di autorizzare la Giunta Comunale ad adottare il provvedimento di revoca della concessione in gestione e uso degli impianti sportivi di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino;-----

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18 ottobre 2013 è stata accertata l'intervenuta decadenza dell'Associazione U.P.D. Santenese

della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e di Via Tetti Agostino

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 06.02.2014 è stato avviato il procedimento di concessione in gestione dell'impianto polivalente sportivo-socio-ricreativo di Via Trinità "Renzo Cavagnero" e approvato l'avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse-----

Il giorno 7 marzo 2014, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, è stata depositata la sola proposta della costituenda Associazione A.S.D. Santena;-----

La predetta associazione sportiva e socio ricreativa ha formulato una proposta idonea sotto il profilo sportivo, sociale e ricreativo ed attendibile sotto il profilo economico;-----

Con lettera protocollata dal Comune di Santena in dataal n..., l'Associazione ha comunicato il numero del conto corrente dedicato, aperto presso.....(IBAN) sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il concessionario ha altresì comunicato le generalità e il codice fiscale di ciascuna delle persone delegate ad operare su tale c/c dedicato.-----

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite-----

-----SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE-----

Il Comune di Santena assegna in concessione all'Associazione A.S.D. Santena 2014, che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo "Renzo Cavagnero" di via Trinità, alle condizioni qui di seguito riportate:----

Art. 1 - Oggetto e durata dell' assegnazione-----

1. Costituisce oggetto dell'assegnazione la gestione dell' impianto sportivo di via Trinità "Renzo Cavagnero" -----

2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito come da planimetrie allegate da:-----

Impianto sportivo di Via Trinità:-----

- 2 campi di calcio-----
- 1 campo da beach-volley-----
- 1 campo da calcetto-----
- 1 basso fabbricato ad uso servizi con cinque locali spogliatoio e un deposito attrezzature (lato strada)-----
- 1 basso fabbricato in muratura composto da:
 - ✓ un locale socio ricreativo con annessa saletta prefabbricata-----
 - ✓ un locale sede associazione sportiva -----
 - ✓ un locale deposito -----
 - ✓ una tettoia per ricovero attrezzi-----
 - ✓ 2 spogliatoi atleti e uno spogliatoio arbitri -----
 - ✓ una struttura prefabbricata destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con all'interno le attrezzature di ristorazione censite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2014 avente ad oggetto: "Acquisizione al patrimonio comunale dei beni mobili e immobili, arredi e materiali di proprietà del Circolo "Andrea G." situato in Via Trinità n. 10 all'interno del centro sportivo "Renzo Cavagnero". Intitolazione della sala ricreativa polivalente ad Andrea Giacone", che si allega alla presente convenzione.-----

- aree verdi di completamento all'interno della recinzione provviste di arredi e gazebo;-----

3. L'assegnazione ha la durata fino al **1 luglio 2018** con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto deliberativo avente altresì valore di consegna formale dell'impianto. E' stabilito un periodo di prova di anni 1, fino al 30 giugno 2015, durante il quale entrambi le parti potranno recedere liberamente con preavviso di almeno 45 giorni effettivi . Dopo tale periodo di prova il Comune di Santena si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di revocare la concessione e di recedere dal contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.-----

4. L'affidamento del servizio potrà essere rinnovato per eguale periodo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006, fino alla data del 30 giugno 2022, fatta salva l'adozione di apposito provvedimento e stipulazione di specifico atto di rinnovo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.-----

5. L'Ente concedente, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni che incidano in maniera rilevante sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di revocare la concessione e di **recedere** dal contratto con preavviso di giorni sessanta, senza che il

concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazione di sorta.-----

Art. 2 – Riserva d'uso per finalità istituzionali-----

1. Il Comune di Santena, si riserva l'uso gratuito degli impianti per 12 giorni annui, fatto salvo il rimborso delle spese qualora le stesse fossero di rilevante entità da stabilire preventivamente -----

2. L'utilizzo delle 12 giornate, fruibili gratuitamente, con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà di regola essere richiesto da parte del Comune al concessionario, almeno 7 giorni prima della data d'uso.-----

3. Le scuole santenesi hanno diritto ad utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi senza corresponsione di nessun onere o rimborso per iniziative di particolare rilevanza, previa deliberazione della Giunta Comunale.-----

4. I minori residenti in Santena potranno utilizzare liberamente un campo da gioco indicativamente nella fascia oraria dalle ore 16,30 alle ore 18,00, secondo modalità che verranno stabilite in accordo tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale.-----

Art. 3 - Attività economiche integrative-----

1. Al concessionario sono consentite le seguenti attività economiche integrative dell'attività sportiva:-----

- Gestire direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande Il rilascio delle autorizzazioni, permessi e nullaosta avverrà nel rispetto delle normative vigenti. L'attività è esercitabile unicamente ai sensi del D.P.R. 235/2001 e s.m.i, previa acquisizione dei prescritti permessi, autorizzazioni, licenze,

nullaosta e comunicazioni amministrative previste dalle normative di legge vigenti in materia;

- E' espressamente vietata la sub concessione o la cessione o delega a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale-----

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci ed esercitata nei locali facenti parte dell'impianto sportivo, ha comunque natura secondaria e accessoria rispetto al fine primario, di pubblico interesse, individuabile nella pratica dell'attività sportiva.-----

3. L'orario di apertura del servizio di somministrazione è quindi strettamente funzionale all'apertura degli impianti sportivi, pena la revoca della concessione, la risoluzione anticipata del contratto e il diritto al risarcimento dei danni.-----

4. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita dalle ore 7,30 alle ore 24,00 con facoltà di prolungare l'orario di chiusura di un ora il venerdì, sabato e giorni prefestivi. L'orario effettivo sarà determinato dal gestore. Eventuali deroghe o prolungamenti d'orario dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale -----

5. L'Amministrazione Comunale può autorizzare, previa richiesta, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e non solo a favore dei soci in occasione di tornei sportivi, spettacoli e eventi organizzati o patrocinati dal Comune.-----

6. Il concessionario è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tasse, imposte e contribuzioni.-----

Art.- 4 Organizzazione di eventi, spettacoli e piccoli intrattenimenti. -----

1. L'organizzazione di piccoli spettacoli ed intrattenimenti è consentita nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 6 luglio 2012 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per gli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande per l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali: Art. 15 Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006. -----

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.-----

3. Per ogni attività il gestore ha l'obbligo di verificare le agibilità, provvedendo ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza.-----

4. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del gestore, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni, senza le quali non può svolgere le suddette attività e a regolarizzare ogni posizione fiscale e tributaria.-----

5. Non è consentita l'installazione di videogiochi new slot e videolotteries, e di tutti i videogiochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura. E' consentita l'organizzazione di banchi di beneficenza, lotterie e sottoscrizioni a premi nel rispetto della normativa vigente.-----

Art.5 – Obblighi generali del concessionario-----

1. L'Associazione sportiva si impegna con il proprio personale e senza responsabilità per l'Amministrazione Comunale a:-----

a) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione-contratto, salvo espresso consenso scritto dell'Amministrazione Comunale;-----

b) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;-----

c) segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;-----

d) tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque azione possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione (gestione dell'impianto sportivo);-----

e) assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature;-----

f) garantire una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestie o danno ai frequentatori medesimi o ai cittadini residenti nelle vicinanze;-----

g) limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base

alla effettiva capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati;-----

h) assumere a proprio carico le tasse, le imposte e corrispondere i premi per le assicurazioni sulla responsabilità civile;-----

j) stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, energia elettrica, riscaldamento, fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;-----

k) sorvegliare sotto la propria responsabilità affinché gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;-----

l) mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;-----

2 I beni mobili ed immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione-contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere risarciti dall'associazione.-----

3. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione Comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, l'Amministrazione Comunale rimane indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i

frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari comunque a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardano l'agibilità, l'esercizio delle attività e la gestione degli impianti.-----

4. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto dell'affidamento, quantunque non ivi espressamente indicate, ed è comunque tenuto ad eseguire le manutenzioni e riparazioni senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.-----

5. Il concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura manuale necessaria per un corretto svolgimento delle attività di manutenzione e gestione.-----

6. La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività, nonché adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare.-----

Art. 6 – Oneri e contributo a carico del Comune-----

1. L'Amministrazione Comunale si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a:-----

- concorrere nei costi di gestione, mediante erogazione di un contributo/rimborso annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi e documentati costi di gestione e, comunque, per un importo non superiore ad €. 20.000,00 (ventimila) per stagione sportiva. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e

immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione.-----

2. Tale corresponsione avviene a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiale di consumo, ma con espressa esclusione dei rimborsi ai volontari e delle spese relative all'attività sportiva per adulti.---

3. Sono a carico del Comune:-----

- le manutenzioni straordinarie dell'intero impianto sportivo;-----
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento nonché la gestione diretta o indiretta degli stessi ivi compreso l'individuazione del "terzo responsabile" ai sensi di legge;
- la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrici;-----
- la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione dei campi da gioco;-----

4. Il contributo o il rimborso verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:-----

- bilancio di previsione;-----
- rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze. Il rendiconto deve esplicitare e specificare il risultato economico dell'esercizio e attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità;-----

- o descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del rimborso.-----

Art. 7 – Obblighi di manutenzione a carico del concessionario-----

1. L'Associazione è tenuta a provvedere:-----

a) per i campi da calcio alla:-----

- irrigazione del terreno di gioco;-----
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;-----
- segnatura delle linee del campo;-----
- rollatura nel periodo invernale e primaverile;-----
- concimazione e semina dei campi;-----

b) per le aree interne ed esterne alla:-----

- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;-----
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti o contenitori;-----

c) per gli impianti elettrici alla:-----

- sostituzioni di lampade, prese o spine deterioratesi;-----
- modifica agli impianti (previo nullaosta comunale) per le proprie esigenze organizzative;-----
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;-----
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comandi;-----

d) per l'impianto igienico-sanitario alla:-----

- pulizia periodica e disinfezione di tutti i servizi igienici esistenti (lavandini turche ecc.);-----

- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;-----

e) per i locali accessori al:-----

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione ecc.) degli spogliatoi dei campi da calcio;-----
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;-----
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantire il perfetto funzionamento;-----
- manutenzione delle attrezzature di svago;-----

2. Il concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività di manutenzione e gestione.-----

Art. 8- Organizzazione delle attività ammesse-----

1. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza. Chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è, infatti, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.-----

Art.9 - Tariffe massime per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di utenti santenesi-----

1. Uso occasionale:

| IMPIANTO | DISCIPLINA | COSTO | COSTO ORARIO |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | SPORTIVA | ORARIO | SERALE CON |
| | | DIURNO | ILLUMINAZIONE |
| Via Trinità | Calcio a 7 | €. 70,00 | €. 80,00 (erba) |
| | Calcio a 11 | €. 90,00 | €. 120,00 (erba) |

| | | |
|--------------|----------|----------------------|
| Beach volley | €. 25,00 | €. 30,00 |
| Calcetto | €. 45,00 | €. 50,00 (sintetico) |

2. **Uso occasionale :**

STRUTTURA PREFABBRICATA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Tavoli | €. 15,00 cadauno |
| Accessori (griglia più frigo) | €. 5,00 |
| Saletta socio-ricreativa | €. 40,00 |

3. **Uso continuativo a favore di associazioni sportive**

dilettantistiche iscritte all'albo comunale:-----

La tariffa massima, da corrispondere direttamente al concessionario, viene determinata forfaitariamente in €. 3.000,00 a stagione sportiva (periodo settembre/giugno) per ciascuna squadra per un massimo di 20 giocatori.---

La tariffa dà diritto, compatibilmente con il programma annuale di utilizzo degli impianti da parte dell'Associazione A.S.D. Santena 2014;-----

- all'utilizzo di un campo da calcio dell'impianto di Via Trinità per l'allenamento due volte la settimana;-----
- all'utilizzo degli impianti e attrezzature accessorie (locali spogliatoi, impianti docce, ecc.);-----

Eventuali usi ulteriori delle strutture sportive comporteranno la corresponsione di una maggiorazione da determinarsi in proporzione alla somma di € 3.000,00. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le tariffe annuali per l'utilizzo in comodato delle attrezzature esterne situate nell'area esterna (tavoli e attrezzature di cucina) -----

3. Salvo diverso accordo con gli affittuari gli oneri di apertura, chiusura, manutenzione e pulizia rimangono a carico del concessionario secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.-----

Art. 10 - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico.---

1. Ogni responsabilità per le attività effettuate nell'impianto è ad esclusivo carico del concessionario.-----

2. Il concessionario deve assicurare all'intero complesso sportivo il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.-----

3. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza, l'Amministrazione Comunale può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.-----

4. Tutti i luoghi del complesso sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana della Città di Santena.-----

5. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.-----

Art. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti-----

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dalla presente convenzione – contratto, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio.

Art. 12 –Responsabilità del concessionario-----

1. Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare ai volontari, agli utenti o ai terzi e a cose durante la gestione o come conseguenza di esso.-----

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi o a persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario.-----

Nulla può essere fatto valere dall'Associazione né nei confronti dell'Ente concedente, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori.-----

Art. 13 - Assicurazioni-----

1. Il concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa R.C.T. con primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura di qualsiasi rischio derivante dalla gestione dell'impianto nonché per i danni derivanti all'Amministrazione in conseguenza di quanto sopra; -----

2. L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.-----

3. L'Amministrazione Comunale è conseguentemente esonerata da qualsiasi responsabilità e pretesa nei casi predetti.-----

4. Il Comune di Santena si riserva di valutare le clausole e condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

5. Il concessionario si impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata della concessione e a comunicare all'Amministrazione concedente eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza

assicurativa, il concessionario dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con le condizioni suindicate.-----

Art. 14 - Risoluzione contrattuale-----

1. E' consentito all'Amministrazione di risolvere il contratto, con preavviso di 45 giorni, entro il termine di anni uno dall'inizio della gestione. Il primo anno è finalizzato ad una verifica funzionale delle risultanze gestionali.-----

2. La concessione è risolta di diritto nei casi previsti dalla legge e può essere risolta dall'Amministrazione Comunale espressamente nei seguenti casi:-----

- ✓ Gravi mancanze e negligenze nella manutenzione;
- ✓ Rilevante perdita di decoro della struttura;
- ✓ Compromissione dell'igiene e problematiche inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica;
- ✓ Commissioni di violazioni di rilevanza penale e illeciti amministrativi.

4. La risoluzione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.-----

4. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati.-----

Art. 15 - Revoca dell'affidamento in gestione-----

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:-----

- ✓ Per motivi di pubblico interesse-----
- ✓ Per motivi di ordine pubblico-----
- ✓ Per il venir meno della fiducia nei confronti del gestore dovuta a verificarsi di fatti o comportamenti incompatibili con la gestione di un bene

pubblico anche derivanti da evidente incapacità gestionale.-----

2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al soggetto gestore.-----

3. La revoca della concessione che è disposta con deliberazione della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito dall'atto stesso, comporta il recesso del contratto.-----

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.-----

Art. 16- Penali-----

1. In caso di inadempimenti o inosservanza degli obblighi assunti dal concessionario e inerenti la gestione degli impianti saranno applicate al gestore le seguenti penali:-----

a) €. 30,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo;-----

b) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso o di sue parti, €. 25,00 per singoli utenti individuati ed €. 75,00 per società o associazioni;-----

c) per la mancata pulizia dei locali una penale di €. 30,00 giornaliera.-----

2. I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati al concessionario che presenterà, entro il termine di 10 giorni, le proprie controdeduzioni.-----

3. La penale viene applicata con atto del Comune.-----

Art. 17 - Disposizioni antimafia-----

1. L'assegnazione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in

materia di antimafia.-----

Art. 18 - Foro competente-----

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti che non si sia potuta definire in via amministrativa quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente capitolato, è competente il Foro di Torino.-----

Art. 19 - Rinvio al regolamento comunale-----

1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il "Regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi", pubblicato sul sito del Comune di Santena.-----

2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento a tutti i frequentatori del complesso sportivo.-----

3. Il Comune di Santena verserà al concessionario i corrispettivi previsti dal presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato dallo stesso (IBAN) sul quale è autorizzato ad operare, come comunicato dal concessionario, lo stesso Sig. Perinetto Daniele nato a Torino il 30 maggio 1986, residente in Santena, in Via Garibaldi n. 46 (C.F. PRNDNL86E30L219U)-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Il Rappresentante del Comune:

Il Rappresentante dell' Associazione:

Il Segretario Generale: